



COMUNE DI ERCHIE

REGISTRO DELLE ORDINANZE

N. 155 del 23/10/2025

Oggetto: **REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEI PRESSI DEL CIVICO CIMITERO -
GIORNO 1 E 2 NOVEMBRE 2025**

LA RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA E CONTROLLO

CONSIDERATO che:

- nei giorni 1 e 2 Novembre p.v., rispettivamente festività di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti, il tessuto viario circostante il civico cimitero sarà interessato da un notevole incremento dei flussi di traffico pedonali e veicolari;
- è, pertanto necessario provvedere ad una regolamentazione provvisoria del traffico, finalizzata a garantire una sicura e fluida circolazione dei pedoni e dei veicoli;

VALUTATO che, sulla scorta delle pregresse esperienze, tale regolamentazione possa validamente attuarsi mediante:

- l'interdizione al traffico veicolare della carreggiata antistante i cancelli principali del Cimitero (lato ovest);
- istituzione di un senso unico di circolazione (da ovest verso est) su parte della via Cimitero (tratto compreso tra la Via Montegrappa e la Via Solferino e, a seguire, da quest'ultima via sino al termine della recinzione Est del Cimitero);
- l'istituzione del divieto di sosta sul lato nord di parte della Via Cimitero (tratto da Via Trento sino al termine della pista ciclabile e da Via Solferino sino all'intersezione con l'area antistante l'ingresso principale del Cimitero).

RITENUTO, pertanto, che motivi di pubblico interesse e ragioni di carattere tecnico rendono necessaria ed opportuna l'adozione del presente provvedimento e riconosciuta, in tal senso, la propria competenza;

VISTI:

- il Codice della Strada, D. Lgs. 30.04.1992, n.285, e succ. modd. e, in particolare gli art. 5,6.7;
- il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S., D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e succ. modd.;
- il T.U.sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs.18.08. 2000, nr. 267;
- il Decreto sindacale, n. 19 del 16/09/2025 di conferimento di incarico di Responsabile di Posizione di Elevata Qualificazione dell'Area VII - Vigilanza e Controllo;

RICONOSCIUTA la propria competenza a procedere con l'adozione del presente provvedimento.

RITENUTO, pertanto, che motivi di pubblico interesse e ragioni di carattere tecnico rendono necessaria ed opportuna l'adozione del presente provvedimento e riconosciuta, in tal senso, la propria competenza;

VISTI:

- il Codice della Strada, D. Lgs. 30.04.1992, n.285, e succ. modd. e, in particolare gli art. 5,6.7;
- il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S., D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e succ. modd.;
- il T.U.sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs.18.08. 2000, nr. 267;

- il Decreto del Commissario Straordinario, n. 5 del 19.03.2024 di conferimento di incarico di

ORDINA

DALLE ORE 07:00 SINO ALLE ORE 19:00 DEI GIORNI 01 E 02 NOVEMBRE 2025

la circolazione dei veicoli, esclusi quelli di Polizia, di emergenza e di soccorso, nelle strade sotto elencate è disciplinata come segue:

- **divieto di circolazione** sulla carreggiata antistante i cancelli principali del Cimitero (lato ovest);
- istituzione di un **senso unico di circolazione** (da ovest verso est) su parte della via Cimitero (tratto compreso tra la Via Montegrappa e la Via Solferino e, a seguire, da quest'ultima via sino al termine della recinzione Est del Cimitero)
- l'istituzione del divieto di sosta sul lato nord di parte della Via Cimitero (tratto da Via Trento sino al termine della pista ciclabile e da Via Solferino sino all'intersezione con l'area antistante l'ingresso principale del Cimitero).

Per contingenze viabilistiche e per il solo periodo di permanenza delle stesse, la sopra imposta disciplina della circolazione, potrà essere in tutto o in parte, modificata dal personale della Polizia Locale (o di altro organo di polizia stradale) in servizio sui luoghi.

DEMANDA

Al Responsabile dell'Area Tecnico-Amministrativa la tempestiva apposizione della prescritta segnaletica.

Il Personale della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

AVVISA

A norma dell'art.3, co.4, L.7.8.1990, n.241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere –entro 60 giorni dalla pubblicazione- al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

In relazione al disposto dell'art.37, co.3, del C.d.S., nel medesimo termine di 60 giorni, chi vi abbia interesse potrà proporre ricorso limitatamente alle disposizioni inerenti la collocazione della segnaletica, da presentarsi al Ministro dei lavori Pubblici con le formalità stabilite nell'art.74 del Regolamento del C.d.S., D.P.R. 16.12.92, n.495.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno sanzionate a norma degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, D. Lgs. n.285/92.

Erchie, lì 23/10/2025

Il Comandante della Polizia Locale

COPPOLA MARIA ROSARIA